



ALMA MATER STUDIORUM | AREA  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

**Oggetto: Rettifica Commissione giudicatrice del concorso Rif. n. 381 del 20/01/2025, per un posto da RTD in tenure track presso il Dipartimento DIN – SSD IIND-07/B**

#### IL DIRIGENTE

- Premesso** che con Disposizione Dirigenziale n. 381 del 20/01/2025 è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il Gruppo scientifico disciplinare 09/IIND-07 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare e il Settore scientifico disciplinare IIND-07/B - Fisica tecnica ambientale;
- che con D.D. n. 1876 del 17/03/2025 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
- che in data 13/03/2025 veniva recapitata all'Amministrazione una nota a firma del prof. Francesco Martellotta, membro della commissione di cui al punto precedente, relativa ad altro procedimento amministrativo, in cui si dava conto di *"comuni interessi scientifici"* con uno dei candidati al concorso fin dall'anno 2012, i quali, a detta del predetto Commissario, hanno comportato che *"le interazioni"* con il candidato medesimo siano, *"negli anni successivi [...] aumentate"*;
- Vista** la Delibera ANAC n. 209 del 01/03/2017 che stabilisce che *«qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)»*;
- la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato secondo cui *"la conoscenza personale o la instaurazione di rapporti lavorativi od accademici non sono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali"* (Cons. Stato, VI, 13 marzo 2013, n.1512);
- Rilevata** la presenza di ragioni d'incompatibilità del prof. Martellotta con il ruolo di commissario, alla luce dei rapporti annosi emergenti con uno dei candidati in virtù delle circostanze narrate nella nota richiamata sopra, per cui non può escludersi la sussistenza di un rapporto interpersonale di natura amicale ovvero la sussistenza di un sodalizio professionale tra il predetto docente e un candidato al concorso;
- Considerato** che, ai fini della sussistenza di una causa di incompatibilità, *"non è necessaria la prova della effettiva influenza esercitata dalla pregressa conoscenza [...], essendo sufficiente il mero rischio che tale influenza possa essersi esplicata: è, in altri termini, bastevole che sia ipotizzabile un potenziale « conflitto di interessi », che può esprimersi [...] anche in tutte le*

Responsabile del procedimento: Michele Menna Indirizzo e-mail: [apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it](mailto:apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it) |

SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI | UFFICIO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Piazza G. Verdi, 3 | 40126 Bologna | Italia | Tel. + 39 051 20 9 8972 – 98958 - 88166



*ipotesi di peculiare « amicizia » o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale « turbamento » o « offuscamento » del principio di imparzialità” (così TAR Campania, sentenza n. 1117/2025 del 10 febbraio 2025);*

**Ritenuto** pertanto che sussistano ragioni di opportunità in forza delle quali procedere ad una sostituzione del ripetuto Commissario, conformemente a quanto statuito dalla Delibera ANAC evidenziata in precedenza;

**Richiamato** l’art. 7 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in *tenure track* (RTT) ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022, adottato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con Decreto Rettorale n. 151 del 03/02/2023;

l’art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e ss.mm.ii., secondo cui “In caso di dimissioni o rinuncia delle/dei commissarie/commissari sorteggiate/i le/i sostituite/i saranno individuate/i scorrendo la lista ordinata in base all’ordinamento casuale” (art. 8-bis, comma 8);

**Considerato** che nella sequenza numerica estratta nel sorteggio del 02/12/2024, effettuato ai sensi e con le modalità previste dal richiamato art. 8-bis del Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013, dopo i numeri 3 e 4, cui corrispondono i nominativi dei professori Maffei e Martellotta, compare il numero 2, che – abbinato ai nominativi dei commissari sottoposti a sorteggio – corrisponde al nominativo del prof. Colombo;

che, in applicazione delle norme sopra richiamate, è obbligo dell’Amministrazione procedere alla sostituzione del prof. Martellotta come di seguito indicato

#### DISPONE

di rettificare la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato per il Gruppo Scientifico disciplinare 09/IIND-07 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare e il Settore scientifico disciplinare IIND-07/B - Fisica tecnica ambientale, nominata con D.D. n. 1876 del 17/03/2025, come di seguito indicato:

COMPONENTE: Prof. Cesare Biserni – Docente I<sup>a</sup> fascia presso l’Università di Bologna;

COMPONENTE: Prof. Luigi Maffei – Docente I<sup>a</sup> fascia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

COMPONENTE: Prof. Luigi Pietro Maria Colombo – Docente I<sup>a</sup> fascia presso il Politecnico di Milano.

I componenti della commissione in sede di prima adunanza individueranno il Presidente e il Segretario verbalizzante.



ALMA MATER STUDIORUM | AREA  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 10, 1° comma, del D.P.R. 487/94, citato in premessa, qualora uno dei componenti della Commissione giudicatrice cessi dal servizio durante l'espletamento dell'iter concorsuale è fin d'ora confermato membro della Commissione, fatto salvo diverso provvedimento assunto successivamente.

Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
Giovanni Longo  
(firmato digitalmente)